

FONDAZIONE DEL DON STATUTO

Art. 1:**Nome:**

Sotto il nome " Fondazione Famiglia Attilio, Floriano, Pietro; Maria Del Don " viene costituita una Fondazione conformemente agli art. 80 e seg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2:**Sede:**

Sede della Fondazione é Arbedo-Castione.

Art. 3:**Scopo:**

La Fondazione ha per scopo l'aiuto alle persone bisognosa dell'Africa, della Cambogia e dell'America del Sud in via diretta o0 per il tramite di istituti svizzeri riconosciuti, con elargizioni o mediante la messa a disposizione di strutture ospedaliere, di fondi destinati all'acquisto di attrezzature, con particolare riguardo alle necessità dell' infanzia, e/o delle famiglie prive di mezzi sufficienti per far fronte agli oneri delle cure e /o dell'istruzione.

La Fondazione potrà subsidiare anche Istituti del Cantone Ticino che perseguono uno scopo analogo e venire in aiuto diretto alle famiglie che si trovano nel bisogno per la loro impossibilità di sostenere spese onerose per la tutela della loro salute. La Fondazione non ha "scopo di lucro ed é di pubblica utilità.

Art. 4:**Patrimonio:**

Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta a Fr. 10'000.00

Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato dalla devoluzione della sostanza immobiliare per qualsiasi titolo o disposizione per atti vivi o per devoluzioni testamentarie sia da parte della fondatrice che da parte di terze persone fisiche o giuridiche e da ogni prestazione in natura acquisita della Fondazione per il raggiungimento dello scopo fissato.

Art. 5:**Gestione patrimoniale e ripartizione utili:**

I redditi netti del patrimonio dovranno essere devoluti annualmente secondo lo scopo della Fondazione e non capitalizzati, riservato un fondo di rinnovamento destinato alla manutenzione ordinaria degli immobili.

Art. 6:**Organizzazione:**

- 1) Gli organi della Fondazione sono:
 - a. Il Consiglio di Fondazione
 - b. L'Ufficio di revisione
- 2) La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due dei membri del Consiglio di Fondazione

Art. 7:**Consiglio di Fondazione:**

- 1) Il Consiglio di Fondazione è l'organo amministrativo ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove
- 2) I membri sono designati per la prima volta dalla fondatrice nell'atto di fondazione; in seguito scelti per cooptazione
- 3) I membri del Consiglio di Fondazione sono nominati a tempo indeterminato e sono sempre rieleggibili
- 4) Il Presidente del Consiglio di Fondazione è designato dalla fondatrice, in seguito verrà scelto da e fra i membri del Consiglio stesso.

- 5) Il Consiglio di Fondazione amministra il patrimonio secondo le indicazioni, e le disposizioni della fondatrice, con la facoltà di incaricare un persona fisica o giuridica per l'amministrazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio. Esso deciderà come e a chi devolvere il reddito netto conformemente allo scopo sociale , essendo di sua facoltà ripartire lo stesso anche fra più destinatari.
- 6) Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità decide il Presidente.
- 7) Il Consiglio di Fondazione terrà un verbale di tutte le decisioni e delle devoluzioni prese in applicazione del mandato ricevuto.
- 8) I membri del Consiglio esercitano la loro funzione a titolo onorifico riservato il rimborso delle spese vive effettive.

Art. 8:

Ufficio di revisione:

Il Consiglio di Fondazione nomina l'ufficio di revisione all'infuori dei propri componenti che potrà essere una persona fisica avente i titoli necessari oppure un ufficio fiduciario.

L'ufficio di revisione allestisce annualmente il proprio rapporto scritto destinato all'autorità di vigilanza e relativo ai conti e al bilancio della Fondazione.

Art. 9:

Durata:

La Fondazione è costituita per tempo indeterminato, e potrà essere sciolta solo in quanto non fosse più perseguibile lo scopo per il quale è stata costituita.

La decisione di scioglimento dovrà essere decisa all'unanimità dal Consiglio di Fondazione e approvata dall'autorità di vigilanza.

L'eventuale patrimonio esistente dovrà essere devoluto ad Enti per il perseguimento di scopi analoghi, esenti di imposta.